

M. 13 SENT.
N° 5 R.G. /2023
N° 183 CRONOL.
N° 14 REPERT.



ASTE
GIUDIZIARIE.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il Tribunale, in composizione COLLEGIALE, composto da

Dott. Riccardo Audino	Presidente
Dott. Massimo Canosa	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 3-1/2023 P.U. promosso da:

[redacted] rappresentato sia congiuntamente che
disgiuntamente, dall'Avv. [redacted]

[redacted] del Foro di Teramo e dall'Avv. [redacted]

[redacted] del Foro di Milano
nei confronti di

Oggetto: liquidazione giudiziale

Visto il ricorso per la liquidazione giudiziale presentato in data 6.02.2023 da ex artt. 49 e ss. CCII
nei confronti di [redacted]

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del
debitore si trova nel Comune di Lanciano;

visto il credito portato dal titolo della parte ricorrente costituito da decreto ingiuntivo n. 261/21
(490/21 R.G.) con il quale è stato intimato a I [redacted]

[redacted] rispettivamente ex ed
attuale socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore della S.A.S. e, come tali,
solidalmente ed illimitatamente responsabilità con quest'ultima delle obbligazioni sociali - di pagare al

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Firmato Da: DALFONSO CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d5363d359d37a4173d346c46f1710dc1
Firmato Da: AUDINO RICCARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 930dd22020269d0d3e0c0330b7965157



_____ somma di € 71.594,01, oltre interessi e spese liquidate per la procedura di ingiunzione, 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ed oltre alle successive occorrenze;

visti i presupposti di non fallibilità richiamati dall'articolo 2 lettera d) CCII e verificato che, così come formulata la disposizione normativa, l'onere di dare prova della presenza di ipotesi di esenzione è rimesso alla parte resistente che nel nostro caso non si è costituita, pur ritualmente convocata e notificato decreto di fissazione udienza nelle forme di cui all'articolo 40 CCI;

che per la società resistente sono presenti i presupposti di cui all'articolo 121 CCII atteso che la società risulta versare in stato di insolvenza atteso che:

- la società _____ proprietaria di immobili presso i Comuni di Lanciano, Lucca, Mantova e Vercelli ma gli stessi risultano già gravati da ipoteche iscritte in primo grado dal creditore Banco di Desio e della Brianza s.p.a. che, stante la persistente insolvenza della debitrice, ha conseguentemente avviato su detti immobili la procedura esecutiva pendente avanti al Tribunale di Mantova, n. 131/2022 R.G.E.
- Per quanto riguarda l'immobile in Lanciano risultano i seguenti gravami:
 - * ipoteca volontaria iscritta a garanzia per la concessione di mutuo con Banca Intesa spa del 15.06.2017 per complessivi € 1.760.000,00;
 - * ipoteca volontaria iscritta a garanzia per la concessione di apertura credito del 23.09.2019 con Banca del Gran Sasso d'Italia, Banca Credito Cooperativo Società cooperativa per azioni per complessivi € 480.000,00
 - * ipoteca iscritta in forza di decreto ingiuntivo del 1.5.2020 da parte della Banca di Credito Cooperativo dell'Adriatico Teramano per complessivi € 276.000,00;
 - * ipoteca giudiziale iscritta in forza di decreto ingiuntivo Danilo del 04.02.2022 per complessivi € 90.000,00.
- Per quanto riguarda l'immobile in Lucca:
 - * ipoteca giudiziale iscritta in data 1.10.2019 in forza di decreto ingiuntivo per € 50.000,00 da EDILTEC COSTRUZIONI S.R.L.;
 - * ipoteca giudiziale iscritta in data 8.06.2020 in forza di decreto ingiuntivo da Banca di Credito Cooperativo dell'Adriatico Teramano per complessivi € 276.000,00;
 - * ipoteca giudiziale iscritta in forza di decreto ingiuntivo Danilo del 04.02.2022 per complessivi € 90.000,00.
- Per quanto riguarda l'immobile in Mantova:
 - * ipoteca giudiziale iscritta in data 1.10.2019 in forza di decreto ingiuntivo da EDILTEC COSTRUZIONI S.R.L.;
 - * ipoteca giudiziale iscritta in data 30.3.2022 in forza di decreto ingiuntivo da Banco di Desio per 130.260,33 di spese e 135.000,00;
 - * ipoteca giudiziale iscritta in forza di decreto ingiuntivo Danilo del 12.05.2022 per complessivi € 90.000,00.



- Pignoramento immobiliare trascritto in data 7.7.2022 da Banco Desio come sopra indicato o Per quanto riguarda l'immobile in Vercelli;
- ipoteca giudiziale iscritta in data 16.8.2019 in forza di decreto ingiuntivo da EDILTEC COSTRUZIONI S.R.L.;
- ipoteca giudiziale iscritta in forza di decreto ingiuntivo Danilo del 05.05.2022 per complessivi € 90.000,00.

considerato che i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superano la soglia di € 30.000,00 di cui all'articolo 49 comma 5 CCIII

DICHIARA

la liquidazione giudiziale della

NOMINA

Giudice Delegato la dott. ssa Chiara D'Alfonso

NOMINA

Curatore il dott. ANDREA COLANTONIO

ORDINA

Al legale rappresentante il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

MANDA

Al Curatore di procedere alla accettazione dell'incarico nelle forme di cui all'articolo 126 CCII verificando ogni ipotesi di estensione del fallimento a soci di fatto illimitatamente responsabili o società

DISPONE

che il Curatore eserciti il mandato di gestione della procedura nel rispetto degli articoli 128 e sss CCII

FISSA

Il giorno 26 ottobre 2023 ore 9,30 presso l'aula di udienza del Giudice Delegato, posta al Piano terra stanza n. 14 del Tribunale di Lanciano, Via Fiume per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avvertendo il soggetto nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione giudiziale



che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione;

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

SEGNALA

al curatore che entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza deve comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito

ORDINA

ai sensi dell'art. 45 e 49 CCII che la presente sentenza venga pubblicata e comunicata al debitore, comunicata per estratto al curatore ed ai creditori istanti, al PM nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.

Così deciso in Lanciano, nella Camera di consiglio del 28/06/2023

Il Giudice estensore

(Chiara D'Alfonso)

Il Presidente

(Riccardo Audino)